ACCORDO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Con la presente scrittura privata

tra

е

- 1. L'AC Treviso, ai sensi del comma 2 dell'art. 61 del D.Lgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30/2003, conferisce incarico all' Istruttore Servizi Amministrativo Contabili c/o Comune di Treviso Marco Conte il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto:
 - docenza corso patenti speciali di servizio rivolto agli Operatori di Polizia Locale, nei giorni 4-6-7-11-13-14-18-20-21 aprile 2023 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 36 ore
- 2. Il Sig. Marco Conte si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno da lui avanzate dagli organi direttivi dell'Ente, nei limiti e con le modalità del presente contratto.
- 3. Il compenso per la collaborazione occasionale, oggetto del presente accordo, non supera per l'anno di valenza del contratto, la somma di € 5.000,00, e la prestazione avrà una durata di non oltre 30 gg. lavorativi per l'anno in corso, pertanto, non rientra nel regime di applicazione previdenziale della gestione separata INPS.

4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in Euro 700,00 (euro settecento/00) al lordo della

ritenuta d'acconto del 20% (escluse le eventuali lezioni di recupero). Tale somma sarà corrisposta

in un'unica soluzione entro il 15 maggio 2023 dietro presentazione di regolare notula di

prestazione occasionale attestante le giornate di servizio nel mese.

5. L' AC Treviso si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di

grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 5

giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire

le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in

materia purché non in contrasto con quanto qui previsto

7. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali e inderogabili, talché

l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo

del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Treviso, 23 marzo 2023

Il Collaboratore

Automobile Club Treviso

F.to Sig. Marco Conte

F.to II Direttore - Angelo Centola